

Data di pubblicazione: 30 giugno 2023

Appalti, digitalizzazione, economia: spunti alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici

di Lorenzo Rodio Nico*

ABSTRACT: Despite being of fundamental importance, Italy has historically had a low level of digitalization compared to other European countries. The adoption of the Digital Administration Code was intended to kickstart the digital revolution in the public sector but was hindered by limited investments in innovation. The slow and partial digitalization of Public Administrations has caused Italy to lag behind other European countries. However, due to the COVID-19 pandemic and the recent approval of the National Recovery and Resilience Plan (PNRR), there has been a renewed focus on digitalization and the strengthening of digital infrastructure and investments have been redirected towards digital transformation, aiming to achieve an evolved and digitized administration.

* Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

The PNRR allocates a substantial amount of its funding to digital transition, and this has led to an increase in public procurement procedures and their economic value. The new Public Procurement Code reflects the shift towards digitalization, with provisions for digital procedures and interoperability of data among public administrations. The new Code emphasizes principles such as technological neutrality, transparency, personal data protection, and cybersecurity in digital procurement. One notable principle is the "once only" principle, which aims to streamline public procurement procedures by ensuring that data is provided only once to a single information system. The National Database of Public Contracts, maintained by the National Anti-Corruption Authority (ANAC), plays a crucial role in achieving interoperability and quality of data. The Code also enables the use of data from the Database for monitoring the effective utilization of resources and procedural progress in public investment procedures and the use of artificial intelligence to automate procedures.

However, the current state of the digital procurement ecosystem and its potential as a digital breakthrough remain uncertain.

Keywords: Appalti – Digitalizzazione – Intelligenza Artificiale

Sommario: 1. La digitalizzazione in Italia. - 2. Il ruolo degli appalti pubblici nell'economia. - 3. La digitalizzazione nel nuovo Codice degli appalti. - 4. Riflessioni conclusive.

1. La digitalizzazione in Italia

Il tema della digitalizzazione è oggi più che mai estremamente sentito a livello europeo sia per la sua importanza economica, sia per il ruolo sociale che gli appartiene.

Seppure il digitale rappresenti un tassello fondamentale per lo sviluppo, l'Italia ha rappresentato (e rappresenta ancora oggi) uno dei paesi europei con il livello di digitalizzazione più basso. L'Indice di Digitalizzazione dell'Economia e della Società (DESI) del 2022¹ ha visto l'Italia collocarsi al 18° posto tra i 27 Stati membri dell'Unione europea. Tenuto conto che nel 2015, il Paese risultava in 25° posizione (su 28 Paesi membri) la nuova collocazione risulta indubbiamente positiva. Tuttavia, se si osserva l'andamento dell'Italia nell'Indice, la posizione è rimasta invariata al 25° posto dal 2015 al 2020². Il motivo di questa sostanziale differenza tra il livello di digitalizzazione del 2020 e quello del 2022 risiede nella crisi pandemica durante la quale si è reso necessario il potenziamento dell'intera infrastruttura digitale per reggere i nuovi carichi di traffico³.

¹ Commissione europea, *Digital Economy and Society Index (DESI) 2022*, 2021.

² Vedasi Commissione europea, *Digital Economy and Society Index (DESI) 2021, 2022; 2020 International Digital Economy and Society Index - SMART 2019/0087 - Final Report*, 2021; *Digital Economy and Society Index (DESI) 2019, 2020; Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) Relazione nazionale per il 2019 Italia*, 2020; *Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), relazione nazionale sull'Italia per il 2018, 2019; Digital Economy and Society Index (DESI) 2017, 2018; Digital Economy and Society Index (DESI) 2016, 2017; Digital Economy and Society Index (DESI) 2015, 2016*; i documenti sono consultabili all'indirizzo <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi>.

³ La pandemia ha esasperato alcune problematiche come il *digital divide*, cioè il divario tra i soggetti dotati di mezzi e competenze digitali e i soggetti che ne sono privi. L'argomento viene approfondito in P. ZUDDAS, *Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla*

Il percorso di digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni ha seguito la tendenza nazionale avvenendo in maniera lenta e parziale, e ciò ha comportato che negli anni il Paese rimanesse costantemente indietro rispetto alle altre realtà europee⁴. Si consideri che già nel 1970 si evidenziava una generale difficoltà delle amministrazioni a tenere il passo con il progresso tecnologico e in particolare che “il processo tecnologico che nel settore si è avuto negli ultimi dieci anni ha trovato impreparate le amministrazioni pubbliche”⁵.

Nel complesso, si denota un profondo distacco della attuale strategia digitale italiana dal passato, soprattutto se posta a confronto con il periodo successivo all’adozione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)⁶ che, entrato in vigore a marzo 2005⁷, doveva rappresentare il punto di

prova dell'emergenza sanitaria, in *Osservatorio Costituzionale*, 3/2020, 26 maggio 2020 e J. A. AMOAH, Z. KHAN, G. WOOD, G. KNIGHT, *COVID-19 and digitalization: The great acceleration*, in *Journal of Business Research*, Vol. 136, 2021, pp. 602-611.

⁴ Sul punto cfr. A. NATALINI, *Come il passato influenza la digitalizzazione delle Amministrazioni Pubbliche*, in *Riv. Trim. Dir. Pub.*, fasc. 1, 1° marzo 2022, p. 95 ss.

⁵ M. S. GIANNINI, *Rapporto sui principali problemi della amministrazione dello Stato*, Tipografia del Senato, 16 novembre 1979, p. 14.

⁶ Il quale fornisce il quadro giuridico per lo sviluppo dell’eGovernment (sul punto cfr. R. G. RODIO, *Diritti fondamentali e tecnologie informatiche: i profili problematici dell’e-government*, in *Diritto, mercato, tecnologia*, 2016, 251 ss.) ed è stato oggetto di diversi aggiornamenti (Decreto Legislativo n. 235/2010 e, successivamente, con i Decreti Legislativi nn. 179/2016 e 217/2017).

⁷ Sul punto, cfr. M. P. GUERRA, *Circolazione dell’informazione e sistema informativo pubblico: profili dell’accesso interamministrativo telematico. Tra testo unico sulla documentazione amministrativa e codice dell’amministrazione digitale*, in *Diritto pubblico*, 2, 2005, p. 527; A. NATALINI, F. STOLFI, *Mechanisms and public administration reform: Italian cases of better regulation and digitalization*, in *90 Public Administration*, 2012, p. 529 ss; A. NATALINI, *Le strategie per l’innovazione tecnologica delle amministrazioni pubbliche*, in *Giorn. dir. amm.*, 2003, p. 669 ss.; G. CAMMAROTA, *L’erogazione on line dei servizi pubblici burocratici*, in *Informatica dir.*, 2002, p. 45 ss.

inizio di una “rivoluzione” digitale del settore pubblico che non è mai avvenuta.

Già nel 2007, a soli due anni dalla sua entrata in vigore, fu osservato come le amministrazioni apparissero “ancora in ritardo nel conformarsi alle prescrizioni dirette ad elevare il livello tecnologico delle prestazioni e, di conseguenza, ad incrementare l’interazione con i cittadini e le imprese”⁸.

Con la pandemia e l’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) l’indirizzo degli investimenti dedicati al digitale nel settore pubblico⁹ è mutato, con un approccio volto alla realizzazione di un nuovo stile di amministrazione evoluto e digitalizzato.

2. Il ruolo degli appalti pubblici nell’economia

Non vi è dubbio che le iniziative intraprese negli ultimi anni e le misure previste dal PNRR rappresentano un’opportunità per promuovere la digitalizzazione di tutto il Paese. Il PNRR in particolare, che è il più cospicuo dell’intera Unione europea e ammonta a 191,5 miliardi di EUR, vede il 25 % dell’importo (ossia 48 miliardi di EUR) destinato alla transizione digitale.

⁸Direttiva n. 2 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione 20 febbraio 2007, Interscambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni e pubblicità dell’attività negoziale, G.U. 15 maggio 2007, n. 111.

Finanziamenti ulteriori erano già stati stanziati con la Legge n. 160/2019 i quali oltre a sostenere l’Agenda Digitale italiana mediante lo stanziamento di 5 milioni di euro per il biennio dal 2020 al 2021 ha assegnato al Dipartimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un nuovo ruolo per l’identificazione, la promozione e la gestione di progetti legati all’innovazione tecnologia e trasformazione digitale.

Gli appalti rappresentano una delle principali motrici non solo dell'economia italiana ma anche di quella europea¹⁰. Ciò si denota dall'importo crescente che gli affidamenti pubblici hanno avuto dal 2009. In particolare, con l'approvazione del PNRR, il rispetto della programmazione economica euro-statale necessaria per ottenere l'erogazione dei contributi, ha comportato un aumento delle procedure ad evidenza pubblica il cui valore economico nel 2022 ha avuto un incremento del 39,5% superiore rispetto al 2021¹¹.

Proprio l'approvazione del PNRR ha portato ad una necessaria modifica al Codice degli Contratti Pubblici al fine di adeguare la disciplina “al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza [...], e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente [...], nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate”¹².

¹⁰ Sul punto è stato osservato che “gli appalti pubblici svolgono un ruolo importante nelle economie degli Stati membri e si stima che generino oltre il 16 % del PIL dell'Unione” (Parlamento europeo, AA.VV., Contratti di pubblico appalto, Note sintetiche sull'Unione europea, aprile 2023, 1, reperibile all'indirizzo <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/34/contratti-di-pubblico-appalto>, visitato in data 17.06.2023).

¹¹ ANAC, *Relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'attività svolta nel 2022, Il mercato degli appalti in Italia nel 2022*, Roma, 8 giugno 2023; *Relazione al Parlamento sull'attività svolta dall'Anac nel 2021, Il mercato degli appalti pubblici in Italia nel 2021*, Roma, 23 giugno 2022; *Relazione annuale 2020*, Roma, 18 giugno 2021, 151; *Relazione annuale 2019*, Roma, 2 luglio 2020, 153-154; *Relazione annuale 2018*, Roma, 6 giugno 2019, 124-125; *Relazione annuale 2017*, Roma, 14 giugno 2018, 126-127; *Relazione annuale 2016*, Roma, 6 luglio 2017, 140-141; *Relazione annuale 2015*, Roma, 14 luglio 2016, 156-157; *Relazione annuale 2014*, Roma, 2 luglio 2015, 72-73; Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, *Relazione annuale 2013*, 22 luglio 2014, 27-28.

¹² Legge 21 giugno 2022 n. 78. Delega al Governo in materia di contratti pubblici, art. 1, c. 1.

Nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici¹³ si denota una rinnovata attenzione alla parte digitale che segue l'indirizzo già dato attraverso l'art. 44 del Codice previgente¹⁴ che definiva le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni entro un anno dall'entrata in vigore.

Per rispettare la nuova programmazione economica è sorta la necessità di codificare in maniera più specifica gli standard necessari alla digitalizzazione dei procedimenti di affidamento, così che essi si svolgano tutti con il medesimo standard e possa essere garantita una reale interoperabilità tra le banche dati in possesso degli Enti e delle Stazioni appaltanti.

In generale, il raggiungimento di una adeguata digitalizzazione dei sistemi pubblici è necessario anche per garantire il principio dell'accesso al mercato sancito proprio dall'art. 3 del nuovo Codice e secondo cui “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono [...] l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”.

3. La digitalizzazione nel nuovo Codice degli appalti

¹³D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - Suppl. Ordinario n. 12.

¹⁴D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'art. 19 del nuovo Codice rappresenta l'apertura al piano di digitalizzazione e definisce i principi che dovranno guidare le nuove gare di appalto digitali attraverso la garanzia di “neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica”.

Di particolare interesse, tra i principi che possono rinvenirsi vi è quello “dell'unicità dell'invio” contenuto nel comma 2 dell'art. 19. Tale principio, che prevede che ciascun dato venga fornito una sola volta a un solo sistema informativo, risulta essere espressione diretta del principio *delonce only*¹⁵, più volte promosso dall'Unione Europea. Il *once only*, infatti, è una pratica che può portare ad efficientamento complessivo dei procedimenti ad evidenza pubblica grazie ad interazioni semplificate tra le piattaforme e le Pubbliche Amministrazioni, riducendo anche l'eventuale duplicazione di dati e informazioni che spesso porta ad un rallentamento delle pratiche¹⁶.

Al fine di garantire che i dati e le procedure non subiscano (inutili) duplicazioni è stato espressamente previsto che “sono gestiti e resi fruibili in formato aperto” (c. 3) e che si abiliti “automaticamente l'accesso digitale

¹⁵ Commissione europea, Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, EU-wide digital once-only principle for citizens and businesses – Policy options and their impacts: final report, Publications Office, 2017, <https://data.europa.eu/doi/10.2759/393169>.

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1463 della Commissione del 5 agosto 2022 che definisce le specifiche tecniche e operative del sistema tecnico per lo scambio transfrontaliero automatizzato di prove e l'applicazione del principio «una tantum» a norma del regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio.

alle informazioni disponibili presso le banche dati di cui sono titolari, mediante le tecnologie di interoperabilità dei sistemi informativi” (c. 4).

Su tutte le banche dati bisogna fare riferimento alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, originariamente introdotta nel 2005 (con l’articolo 62-bis del Dlgs 82/2005) e tenuta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora innanzi ANAC)¹⁷.

Tra le caratteristiche più importanti della Banca dati (art. 23, cc. 2 e 3) vi è l’interoperabilità dei servizi e delle informazioni con le altre piattaforme di approvvigionamento digitale.

Questo indirizzo innovativo si rinviene nel nuovo comma 7 dell’art. 23 che va a sostituirsi, quasi del tutto, alle precedenti previsioni del Codice (art. 213), e la cui finalità è quella di far comunicare all’ANAC sempre le informazioni necessarie corrette, così da evitare situazioni di rifiuto od omissioni che mettano a rischio proprio l’interoperabilità delle banche dati.

Per tale motivo al comma 7 è stata prevista la possibilità che “nei casi in cui si omettano informazioni o attività necessarie a garantire l’interoperabilità dei dati, l’ANAC effettua una segnalazione ad AGID per l’esercizio dei poteri sanzionatori”.

L’assenza di omissioni o alterazioni fornisce numerosi vantaggi e ciò è indissolubilmente legato alla tutela della transizione digitale¹⁸ ed è

¹⁷ Consultabile al seguente sito internet: <https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/appalti/>.

¹⁸ L’art. 23, c. 8 prevede che il mancato rispetto degli obblighi di transizione digitale siano punibili ai sensi dell’articolo 18-bis del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

necessaria affinché la Banca dati nazionale funga da collettore dei dati e delle informazioni sul ciclo di vita dei contratti pubblici. L'attenzione si concentra, quindi, sull'aspetto della qualità dei dati utilizzati e denota come la transizione digitale costituisca una delle colonne portanti del nuovo Codice degli appalti. Ciò è legato anche all'importanza che i dati in generale possono avere nella materia in esame¹⁹.

Se non fossero imposti degli standard per i dati utilizzati potrebbe esservi una generale compromissione dell'attuale processo di digitalizzazione delle gare ad evidenza pubblica.

Altresì, si denota anche una tendenza a fare economia attraverso le nuove fasi decisionali, tant'è che per la riduzione degli oneri amministrativi dei soggetti attuatori, i dati contenuti nella Banca "possono essere utilizzati nell'ambito delle procedure concernenti i finanziamenti degli investimenti pubblici come strumento di verifica dell'effettivo utilizzo delle risorse e di avanzamento procedurale nei tempi previsti dalle leggi di spesa" (comma 9).

Ma non solo, l'interoperabilità viene estesa anche al fascicolo virtuale dell'operatore economico utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento, i cui dati sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.

L'importanza di tale fattispecie di dati e della loro interoperabilità è stata

¹⁹ I dati costituiscono una vera e propria risorsa economica statale (G. LUCHENA, S. CAVALIERE, *Il riutilizzo dei dati pubblici come risorsa economica: problemi e prospettive*, in *Rivista giuridica del Mezzogiorno*, n. 1, 2020, 151-169).

anche evidenziata nella recentissima (marzo 2023) comunicazione della Commissione europea sugli appalti pubblici²⁰.

Nella comunicazione in questione si evidenzia la necessità di sfruttare al meglio i dati degli appalti insieme all'uso di tecnologie analitiche all'avanguardia per fornire nuove e preziose informazioni agli acquirenti pubblici, i quali potranno beneficiare di migliori strumenti per “indirizzare i fondi pubblici verso priorità politiche come l'economia verde e sociale” e “stimolare l'occupazione, la crescita e gli investimenti in Europa e creare un'economia più innovativa, competitiva”²¹.

Di particolare interesse sono anche le piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 25, c. 1) “costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti [...] per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici”.

Secondo il Codice, le comunicazioni relative alle gare dovranno essere obbligatoriamente inserite nella Banca dati nazionale dei contratti attraverso le apposite piattaforme di approvvigionamento digitale (art. 29) seppure, in ogni caso, l'ecosistema nazionale di approvvigionamenti digitali (art. 22) risulti attualmente di difficile individuazione. Ciò perché quella garanzia di interconnessione, che dovrebbe rappresentare la riuscita

²⁰Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, CI 98/1, *Comunicazione della Commissione - Appalti pubblici: uno spazio di dati per migliorare la spesa pubblica, promuovere l'elaborazione delle politiche basata sui dati e migliorare l'accesso delle PMI alle gare d'appalto*, Brussels, 16.3.2023.

²¹Comunicazione della Commissione - Appalti pubblici: uno spazio di dati per migliorare la spesa pubblica, promuovere l'elaborazione delle politiche basata sui dati e migliorare l'accesso delle PMI alle gare d'appalto (2023/C 98 I/01).

della digitalizzazione degli appalti, allo stato attuale è tutt'altro che una certezza e non è detto che potrà rappresentare la svolta digitale così come intesa dal legislatore.

Tra tutte le nuove previsioni del Codice degli Appalti, tuttavia, l'articolo 30 risulta essere quello più innovativo nella sua previsione dell'impiego di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici. L'articolo in questione si ricollega con il già citato articolo 19 il quale prevede (comma 6) che “le stazioni appaltanti [...] assicurano [...] la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati” e (comma 7) “ove possibile [...] ricorrono a procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi dell'articolo 30”.

Quest'ultimo articolo, al comma 1 apre all'automazione delle attività delle stazioni appaltanti attraverso “soluzioni tecnologiche, ivi incluse l'intelligenza artificiale” (I.A.).

Il nuovo articolo 30 rappresenta a tutti gli effetti il primo approccio italiano ad una codificazione dei principi per l'impiego di sistemi di I.A. nel settore pubblico²².

I commi 2, 3, 4, e 5 offrono a grandi linee le misure da adottare per impiegare questa tipologia di strumenti digitali. In tema di trasparenza si richiede, quindi, “la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento” (comma 2). Mentre, in merito all'automazione

²²D. U. GALETTA, *Digitalizzazione, Intelligenza artificiale e Pubbliche Amministrazioni: il nuovo Codice dei contratti pubblici e le sfide che ci attendono*, in *federalismi.it*, n. 12, 2023, ix.

delle decisioni (comma 3), si impone il rispetto dei principi di conoscibilità e comprensibilità, di non esclusività della decisione algoritmica (controllo umano sulla decisione algoritmica) e di non discriminazione algoritmica (c.d. *bias* algoritmici).

Per ciò che riguarda, invece, la gestione degli algoritmi e delle I.A.A. (comma 4) il Codice prevede che vi sia una rettifica dei fattori che comportano inesattezze dei dati e la minimizzazione del rischio di errori e (comma 5) la pubblicazione “delle soluzioni tecnologiche [...] utilizzate ai fini dello svolgimento della propria attività”.

4. Riflessioni conclusive

I principi e le garanzie previste nel codice non sono una novità, soprattutto a livello europeo. Riprendono, infatti, non solo quei principi già enunciati negli anni attraverso numerosi e diversi documenti sovranazionali, ma sfruttano correttamente anche gli orientamenti già forniti dai T.A.R. e dal Consiglio di Stato i quali²³, in diverse occasioni, si sono pronunciati in materia delineando un orientamento pressoché univoco.

Sul punto possono richiamarsi tre decisioni “fondamentali” del Consiglio di Stato. La prima²⁴ è la sentenza n. 2270/2019²⁵, nella quale si evidenzia come l'utilizzo di procedure automatizzate attraverso algoritmi non può

²³L. VIOLA, *L'intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell'arte*, in *federalismi.it*, 7 novembre 2018.

²⁴ Il cui ricorso in primo grado era stato rigettato con sentenza del T.A.R. Lazio - Roma, n. 12026 del 1° dicembre 2016. Gli effetti della sentenza sono stati sospesi con ordinanza n. 3302 del 4 agosto 2017 del Consiglio di Stato.

²⁵ Consiglio Di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.

eludere i principi del procedimento amministrativo come individuati dalla L. 241/90 e che, in ogni caso, l'algoritmo rimane sempre assoggettato alla regola amministrativa generale, così come è stata definita dall'uomo e che può essere solo applicata dalla macchina.

La seconda decisione, la sentenza n. 881/2020²⁶, vede enunciarsi i principi fondamentali per l'utilizzo degli algoritmi nelle PP.AA.²⁷ Il primo principio è quello della “piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati”; il secondo principio è “l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo” e, per ultimo, viene individuato il principio di “non discriminazione algoritmica”, secondo cui è opportuno che il titolare del trattamento deve garantire la rettifica ovvero minimizzare il rischio di errori legati ai dati impiegati.

La terza sentenza, la n. 7891/2021²⁸, invece, opera una distinzione tra algoritmo e Intelligenza Artificiale, mettendo in evidenza le differenze che li distinguono e le peculiarità di ognuno dei sistemi.

In linea generale non vi è dubbio che l'impiego dell'I.A. potrebbe portare dei benefici in termini di efficienza del sistema di affidamento, ma ciò continua comunque a lasciare insoluto l'interrogativo in ordine alla reale

²⁶ Consiglio Di Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881.

²⁷A. VALSECCHI, *Algoritmo, discrezionalità amministrativa e discrezionalità del giudice (nota a Cons. Stato, sez. VI, sent. del 4 febbraio 2020, n. 881)*, in *iusiniter.it*, 14 settembre 2019.

²⁸ Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891.

necessità di questo tipo di sistemi che, si ricorda, sono ancora lungi dall'essere stati sperimentati adeguatamente.

L'Intelligenza Artificiale (e non i sistemi di automazione) è un sistema assai complesso che necessita di particolare attenzione sia nel suo impiego, sia nella sua regolamentazione. Attualmente si può osservare quella che potrebbe essere definita una vera e propria ossessione nei confronti dell'I.A., tant'è che viene inserita in qualunque ambito e settore dove ipoteticamente possa trovare un utilizzo. Però, allo stato dell'arte, non vi è modo di osservare delle applicazioni concrete in materia.

Inoltre, la regolamentazione di questi sistemi è ancora *in itinere*, seppure il Parlamento europeo abbia recentissimamente approvato la proposta di regolamentazione dell'I.A. (anche detto A.I. Act)²⁹, e, allo stato attuale, non vi è nessuna certezza che questa tipologia di sistemi possa portare benefici maggiori rispetto a quelli che si è già avuto modo di osservare in altri ambiti attraverso strumenti di automazione molto più basilari, indubbiamente più semplici da regolamentare e da gestire.

Certo è che la scelta del legislatore di inserire l'I.A. nel nuovo Codice degli appalti non appare essere erronea perché ciò permette di avere un codice già proiettato nel futuro e che, eventualmente, tra un po' di anni a questa parte presenterà ancora degli elementi innovativi. Al contempo, tuttavia,

²⁹Con 499 voti favorevoli, 28 contrari e 93 astenuti (European Parliament, *Artificial Intelligence Act Amendments adopted by the European Parliament on 14 June 2023 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))*¹ (Ordinary legislative procedure: first reading), 14 giugno 2023).

una disciplina fondamentale sia a livello economico che giuridico come quella degli appalti necessita di concretezza e non anche di previsioni ipotetiche su sistemi ancora da realizzare e da regolare sia a livello sovranazionale che nazionale.

In sostanza, i tempi sembrano essere ancora prematuri per la sperimentazione dell'I.A. nel campo in esame. Per risolvere o arginare i problemi che affliggono questi procedimenti, allo stato attuale non sembra necessaria l'“Intelligenza Artificiale”, né in sostituzione dell'uomo né in forma meramente ausiliaria. Sarebbe più opportuno procedere, invece, nel concentrare le risorse per una digitalizzazione totale del sistema e un'interoperabilità assoluta.